

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2318

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

EVANGELISTI, GIULIETTI, BORGHESI, CIMADORO, DI GIUSEPPE, FAVIA, MESSINA, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALAGIANO, PALOMBA, PIFFARI, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Introduzione dell'insegnamento dell'« educazione ai diritti umani » nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore

Presentata il 19 marzo 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tsunesaburo Makiguchi, pedagogista giapponese vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, sosteneva che « l'educazione deve fare in modo che all'apatia di un sistema caratterizzato da egocentrismo e disimpegno sociale si sostituisca un consapevole meditato impegno verso la società »; affermava, inoltre, che « sviluppare il carattere necessario a diventare membri attivi e creativi di una società è lo scopo verso cui tende il sistema educativo. Per portarlo a termine occorre (...) far sì che la coscienza dell'individuo si spinga oltre l'orizzonte limitato dei diritti e dei privilegi privati fino ad includere i doveri e le responsabilità della vita collettiva » (T. Makiguchi « *L'educazione creativa* », La Nuova Italia, Scandicci, 2000).

La presente proposta di legge muove dalle consapevolezza che l'obiettivo primario della scuola italiana — quello di educare i cittadini al rispetto degli altri e alla convivenza basata sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri dell'uomo nel rispetto dell'autonomia personale di ogni individuo — viene costantemente disatteso o relegato all'interno di altre discipline.

Come recita l'articolo 26, paragrafo 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: « L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali ».

Inoltre, la raccomandazione dell'UNESCO del 19 novembre 1974, adottata nell'ambito della Conferenza generale dell'Or-

ganizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi dal 17 ottobre al 23 novembre 1974, enuncia « come principi direttivi della politica dell'educazione:

a) una dimensione internazionale e una prospettiva mondiale dell'educazione a tutti i livelli e in ogni sua forma;

b) la comprensione e il rispetto di tutti i popoli, delle loro civiltà, dei loro valori e dei loro modelli di vita, comprese le culture delle etnie nazionali e quelle delle altre nazioni;

c) la consapevolezza della crescente interdipendenza mondiale dei popoli e delle nazioni;

d) la capacità di comunicare con gli altri;

e) la consapevolezza non solo dei diritti, ma anche dei doveri che gli indi-

vidui, i gruppi sociali e le nazioni hanno gli uni verso gli altri;

f) la comprensione della necessità della solidarietà e della cooperazione internazionali;

g) la volontà degli individui di contribuire a risolvere i problemi delle loro comunità, dei loro Paesi e del mondo ».

La stessa raccomandazione invita gli Stati membri ad adottare disposizioni legislative allo scopo di « assicurare l'educazione di tutti per l'avveramento della giustizia, della libertà, dei diritti umani e della pace ». Per queste ragioni, pur essendo stati attuati in numerose scuole vari tipi di sperimentazione, è convinzione del proponente che per un apprendimento sistematico della materia relativa alla « educazione ai diritti umani » occorra un intervento legislativo che ne preveda l'obbligatorietà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'insegnamento dell'« educazione ai diritti umani » è introdotto come materia di studio obbligatoria nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1 è istituita una nuova classe di concorso denominata « educazione ai diritti umani ».

3. Sono abilitati all'insegnamento di cui al comma 1 i laureati in discipline umanistiche e giuridiche assunti in seguito a concorso pubblico ai sensi della normativa vigente in materia.

4. L'orario di cattedra dell'insegnamento di cui al comma 1 è articolato su diciotto ore complessive settimanali, suddivise in due ore di insegnamento per ogni classe.

ART. 2.

1. I programmi didattici dell'insegnamento di cui all'articolo 1 sono stabiliti da un'apposita commissione, istituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e assicurano la trattazione delle seguenti tematiche:

a) l'uguaglianza dei diritti di tutti i popoli e il diritto dei popoli all'autodeterminazione;

b) le azioni per il mantenimento della pace; i vari tipi di guerra, le loro cause e i loro effetti; il disarmo, l'inammissibilità dell'impiego della scienza e della tecnica ai fini di guerra e l'utilizzazione di esse al servizio della pace e del progresso; la natura e gli effetti dei rapporti economici, culturali e politici tra Paesi e l'importanza del diritto internazionale umanitario per il mantenimento della pace;

c) l'azione mirante ad assicurare l'esercizio e il rispetto dei diritti umani, compresi quelli dei rifugiati; il razzismo e la sua eliminazione; la lotta contro la discriminazione nelle sue varie forme;

d) la crescita economica e lo sviluppo sociale e i loro rapporti con la giustizia sociale; le modalità di aiuto ai Paesi in via di sviluppo; la lotta contro l'analfabetismo, la malattia e la fame, per una migliore qualità della vita e per un livello di salute il più elevato possibile; la crescita della popolazione e i problemi a essa relativi;

e) l'utilizzazione, la gestione e la conservazione delle risorse naturali;

f) la salvaguardia del patrimonio culturale dell'umanità;

g) il ruolo e le modalità dell'azione esercitata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) allo scopo di risolvere i problemi di cui al presente comma, nonché gli interventi per rafforzare e per favorire l'azione dell'ONU.

2. I docenti abilitati all'insegnamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si attivano al fine di costruire idonei percorsi interdisciplinari e di incentivare i rapporti con le varie organizzazioni locali, nazionali e internazionali che operano nell'ambito del volontariato e della tutela dei diritti umani.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

